

**Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Francia / Commissione**(Causa T-609/17) <sup>(1)</sup>

**[«FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dalla Francia — Restituzione all'esportazione nel settore delle carni di pollame — Rettifiche finanziarie forfettarie — Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (UE) n. 1306/2013 — Qualità sana, leale e mercantile — Controlli — Proporzionalità»]**

(2019/C 82/60)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e D. Bianchi, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), nella parte in cui esclude i pagamenti effettuati dalla Repubblica francese a titolo del FEAGA per un importo di EUR 120 901 216,61.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 382 del 13.11.2017.

**Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — UP / Commissione**(Causa T-706/17) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica — Funzionari — Malattia grave — Domanda di lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico — Rigetto della domanda — Principio di divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Diritto di essere ascoltato — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Responsabilità»)**

(2019/C 82/61)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* UP (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e B. Mongin, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione del 26 aprile 2017, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di lavorare a tempo parziale per motivi di ordine medico e, dall'altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente afferma di aver subito.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) UP supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 5 dell'8.1.2018.

---

**Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Bischoff / EUIPO — Miroglio Fashion (CARACTÈRE)**  
(Causa T-743/17) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo dell'Unione europea CARACTÈRE — Impedimenti alla registrazione assoluti — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2019/C 82/62)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Bischoff GmbH (Muggensturm, Germania) (rappresentante: D. Régenier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miroglio Fashion Srl (Alba, Italia) (rappresentante: O. Vanner, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 luglio 2017 (procedimento R 328/2016 1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bischoff e la Miroglio Fashion.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Bischoff GmbH è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 13 del 15.1.2018.

---

**Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare**  
(VITROMED Germany)

(Causa T-821/17) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea VITROMED Germany — Marchio denominativo anteriore dell'Unione europea Vitromed — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2019/C 82/63)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Vitromed GmbH (Jena, Germania) (rappresentante: M. Linß, avvocato)